

Prospetto relativo alle leggi regionali e ai progetti di legge regionali in materia di comunicazione e informazione

di Natascia Signori

A seguito della ricognizione della disciplina statale in materia di comunicazione, si è sentita l'esigenza di procedere ad una ricognizione delle leggi regionali attualmente vigenti in materia, individuando i settori normati. La tabella di seguito riportata costituisce una prima bozza di tale ricognizione e tiene conto anche di disegni di legge regionali in materia di comunicazione, informazione.

Il gruppo più corposo delle leggi regionali ha ad oggetto la disciplina e il funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni e la disciplina dell'informazione e comunicazione istituzionale.

Un altro gruppo di leggi regionali ha ad oggetto la disciplina di impianti di radiocomunicazioni, la prevenzione dei danni derivanti da campi elettromagnetici, la tutela ambientale e sanitaria. Lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia della tutela ambientale (art.117, co.2, lett.s, Cost.), mentre costituiscono materie di legislazione concorrente la tutela della salute e dell'ordinamento della comunicazione, con conseguente potestà legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei principi fondamentali.

Alcune delle leggi citate sono state impugnate dal governo a parere del quale le disposizioni legislative oggetto di impugnativa sono illegittime per invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e contrastano con la legge quadro 36/2001, la quale vincola i legislatori anche per quanto attiene alle materie – tutela della salute e ordinamento della comunicazioni- di competenza concorrente ai sensi dell'art.117, co.3, Cost. Secondo il governo dalla legge quadro si ricavano due principi fondamentali: quello "dell'unità della disciplina giuridica" che deve essere omogenea su tutto il territorio nazionale e quello del "valore di emissione" quale criterio di misura unitaria ed uniforme. Da ciò consegue che le Regioni non possono adottare in materia discipline diverse da quella adottata dallo Stato, discipline destinate a valere soltanto nei rispettivi territori regionali. Secondo il ricorrente i principi richiamati non consentono alle regioni di determinare ad es. i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità degli impianti.

LEGGI REGIONALI	SETTORI NORMATI	OSSERVAZIONI
DDL REGIONE CAMPANIA Norme in materia di ordinamento della comunicazione e disciplina dell'informazione e della comunicazione istituzionale	PROVVEDIMENTI ABILITATORI PER OPERATORI DI RETE, EMITTENTI RADIOTV, FORNITORI RETI E SERVIZI RILASCIATI DAL CORECOM (ART.1, CO.6)	
	PIANO RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE FREQUENZE , partecipazione alla predisposizione mediante il rilascio di pareri (art.3) DEMANIO REGIONALE : frequenze funzionali	

	all'esercizio di servizi radiotv e tlc qualora i diritti d'uso sono fruibili da operatori locali (art.4)	
	LICENZA REGIONALE PER OPERATORI DI RETI CON ESTENSIONE LOCALE (ART.4, CO.2; ART.5; ART.7);	Art,5, co.4, si prevede la valorizzazione delle emittenti comunitarie. Potrebbe ipotizzarsi contrasto con tutela della concorrenza.
	VERIFICA DEGLI IMPIANTI (ART.8);	
	CONDIVISIONE DEI SITI E DEGLI IMPIANTI (ART.9); RILASCIO DA PARTE DEL CORECOM DI AUTORIZZAZIONE PER I FORNITORI DI CONTENUTI TV E RADIOFONICI E PER I FORNITORI DI SERVIZI (ART.10; 11) DEFINIZIONE DA PARTE DEL CORECOM DEI CRITERI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE (ART.37)	DPR 318/1997
	AUTORIZZAZIONE PER DISTRIBUZIONE VIA CAVO DI PROGRAMMI TV RICEVIBILI NEL TERRITORIO REGIONALE E NON TITOLARI DI PROVVEDIMENTI ABILITATIVI STATALI (ART.12) OBBLIGHI PER I FORNITORI DI CONTENUTI (ART.17) COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE (ARTT.19-33);	
	SOSTEGNO AD OPERATORI DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ART.39) CONTRIBUTI ALLA CONCESSIONARIA SERVIZIO PUBBLICO RADIOTV PER LA SPERIMENTAZIONE DELLA TECNOLOGIA DIGITALE (ART.43)	

L.R TOSCANA 22/2002	DISCIPLINA CORECOM COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	
L.R UMBRIA 3/2000 L.R. BASILICATA 7/2001	DISCIPLINA CORECOM COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE REGISTRO REGIONALE DELLE IMPRESE DI COMUNICAZIONE (ART.12, L.R. 3/2000) REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E SERVIZI TV CON CONVENZIONE (ART.11, L.R.3/2000) SOSTEGNO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (ART.13, L.R. 3/2000)	
L.R. FRIULI VENEZIA GIULIA 11/2001 L.R. LIGURIA 5/2001 L.R. EMILIA ROMAGNA 1/2001 L.R.MARCHE 8/2001 L.R.PIEMONTE 1/2001 L.R. PUGLIA 3/2000 L.R. VALLE D'AOSTA 26/2001 L.R. VENETO 18/2001 L.R. BASILICATA 20/2001	DISCIPLINA CORECOM	
L.R LOMBARDIA 11/2001 L.R. LOMBARDIA 12/2002 L.R MARCHE 25/2001 L.R VALLE D'AOSTA 31/2000	PROTEZIONE AMBIENTALE DALL'ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI INDOTTI DA IMPIANTI FISSI TLC ERADIOTV DEFINIZIONE AREE CATASTO REGIONALE IMPIANTI FISSI AUTORIZZAZIONE E ESERCIZIO IMPIANTI TUTELA DELLA SALUTE	La l.r.Marche 25/2001 è stata impugnata dal governo, che ha ritenuto la legge regionale lesiva della competenza statale in materia di tutela ambientale (art.117, co.2, lett.s), Cost.): materia che deve essere disciplinata dai principi fondamentali fissati con legge dello Stato, in considerazione della forte caratterizzazione unitaria della materia stessa. La l.r. Lombardia 12/2002 è stata impugnata dal governo per invasione della competenza statale esclusiva di cui all'art.117, co.2, lett. s), Cost.e per contrasto con la legge quadro 36/2001 (sulla

		protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) la quale vincola i legislatori anche per quanto attiene alle materie di competenza concorrente: tutela della salute e ordinamento della comunicazione.
DDL REGIONE TOSCANA	ATTUAZIONE GOVERNO ELETTRONICO, PROMOZIONE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	
L. PROVINCI BOLZANO 6/2002 NORME SULLE COMUNICAZIONI E PROVVIDENZE IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE		La legge è stata impugnata dal governo. Si ritiene che l'ordinamento della comunicazione non possa incidere sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni attribuita alla competenza esclusiva dello Stato. Secondo il governo alcune norme della legge sono in contrasto con gli artt.3 e 21 Cost.